



Guida alle

tabelle standard di costi unitari e agli importi
forfettari adottati in conformità dell'articolo 14,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 1304/2013

Fondo sociale europeo

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ:

“La presente guida costituisce un documento di lavoro predisposto dai servizi della Commissione. Sulla base del vigente diritto dell’Unione, essa fornisce orientamenti tecnici per gli organismi coinvolti nelle attività di sorveglianza, controllo o attuazione dei Fondi SIE su come interpretare e applicare la normativa dell’UE in questo settore. L’obiettivo del presente documento è offrire i chiarimenti dei servizi della Commissione in relazione alle suddette norme, al fine di agevolare l’attuazione del programma e di incoraggiare le buone pratiche. La presente guida lascia impregiudicata l’interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale o le decisioni della Commissione”.

Né la Commissione europea né alcuna persona che agisca a nome della Commissione europea è responsabile dell’uso che dovesse essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Per utilizzare o riprodurre foto prive di copyright dell’Unione europea, l’autorizzazione deve essere richiesta direttamente al detentore del copyright.

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull’Unione europea.

**Numero verde unico (*):
00 800 6 7 8 9 10 11**

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2014

ISBN 978-92-79-49890-9 - doi:10.2767/740383 (print)

ISBN 978-92-79-49886-2 - doi:10.2767/33857 (PDF)

© Unione europea, 2015

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Luxembourg

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

Guida alle

tabelle standard di costi unitari e agli importi
forfettari adottati in conformità dell'articolo 14,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 1304/2013

Fondo sociale europeo

Commissione europea

Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione

Unità E.1

Versione di giugno 2015

Per eventuali aggiornamenti, consultare il sito <http://ec.europa.eu/esf/sco>

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	4
1.1. Perché ricorrere all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE?	4
1.1.1. Informazioni sulle opzioni semplificate in materia di costi	4
1.1.2. Vantaggi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE	4
1.2. Quando ricorrere all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE	4
1.3. Differenze fondamentali tra l'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni e l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE.	5
1.4. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE è un'opzione	6
2. PROCEDURA	7
2.1. Valutazione dei dati sottoposti dagli Stati membri all'esame della Commissione	7
2.2. Un'opzione semplificata in materia di costi stabilita nell'atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE non è un valore di riferimento ma una formula.	7
2.3. Adozione dell'atto delegato	8
2.4. Entrata in vigore	8
2.4.1. Dichiarazioni di spesa in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE	8
2.4.2. Applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi predisposte nei dati la cui idoneità all'inserimento in un atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE è ancora all'esame della Commissione	9
3. TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI E IMPORTI FORFETTARI ADOTTATI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO FSE	10
3.1. Disposizioni generali	10
3.2. Specificità degli importi forfettari	10
4. DEFINIZIONE DI TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI E DI IMPORTI FORFETTARI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO FSE	11

4.1. Metodologie applicabili	11
4.2. Aggiornamento delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari	11
5. CONSEGUENZE PER IL SISTEMA DI GESTIONE E DI CONTROLLO	12
5.1. Applicabilità dei principi generali	12
5.2. Uso di finanziamenti incrociati e articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE	12
5.3. Rapporti tra Stato membro e beneficiario.	12
5.3.1. ... l'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE riguarda la spesa totale sostenuta nell'ambito di un'operazione	12
5.3.2. ... l'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE riguarda solo una parte della spesa sostenuta nell'ambito di un'operazione.	13
5.4. Risorse per le operazioni che usano le opzioni semplificate in materia di costi stabilite in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE	14
5.4.1. La tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario stabiliti nell'atto delegato riguardano la spesa ammissibile totale di un'operazione.	14
5.4.2. La tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario stabiliti nell'atto delegato riguardano solo parte della spesa ammissibile di un'operazione	14
5.5. Osservazioni generali sull'audit di opzioni semplificate in materia di costi stabilite in un atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE.	14
5.6. Approccio di audit e di controllo in funzione dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE	14
5.6.1. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE riguarda la spesa totale sostenuta nell'ambito di un'operazione	14
5.6.2. L'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE riguarda solo una parte della spesa dell'operazione	16
ANNEX 1: TEMPLATE FOR SUBMITTING DATA FOR THE CONSIDERATION OF THE COMMISSION	17

1. INTRODUZIONE

1.1. Perché ricorrere all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE?

1.1.1. Informazioni sulle opzioni semplificate in materia di costi

Il regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2014-2020 prevede varie opzioni per calcolare la spesa ammissibile connessa ad attività finanziate a titolo dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE"): essa può essere calcolata sotto forma di sovvenzioni e assistenza rimborsabile sulla base di costi reali o di finanziamenti a tasso forfettario oppure di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari. Il regolamento recante disposizioni comuni si basa su sistemi usati per il FSE e il FESR nei precedenti periodi di programmazione e li amplia.

Data l'importanza delle opzioni semplificate in materia di costi per le operazioni finanziate a titolo del Fondo sociale europeo ("FSE") e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ("IOG"), all'articolo 14, del regolamento FSE sono state introdotte norme aggiuntive.

Tali norme riguardano le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari stabiliti in un atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, ma che non sono costi semplificati "classici" quali specificati all'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni. I costi semplificati "classici" sono applicati nello stesso modo nell'iter Commissione, Stato membro⁽¹⁾, beneficiario. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE consente alla Commissione di rimborsare le spese sostenute dallo Stato membro sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari che non necessariamente sono usati tra lo Stato membro e il beneficiario. Le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE vanno oltre il consueto sistema e semplificano la gestione delle operazioni finanziate a titolo del FSE.

Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari che possono essere usati dalla Commissione per rimborsare la spesa agli Stati membri sono definiti dalla Commissione mediante atto delegato (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE). La Commissione svolgerà ogni tipo di studio e analisi e ricorrerà alle consulenze secondo quanto riterrà necessario per definire le tabelle standard dei costi unitari e gli importi forfettari e per adottare o modificare l'atto delegato. In tale contesto la Commissione può decidere di definire le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari sulla base dei dati sottoposti dagli

Stati membri. In particolare gli Stati membri che hanno un chiaro interesse nel rimborso sulla base dell'opzione stabilita all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, possono trasmettere dati e proposte all'esame della Commissione affinché essa definisca tabelle standard dei costi unitari e importi forfettari aderenti alle loro esigenze.

La presente guida riguarda specificamente la situazione in cui la Commissione decide di esercitare la sua prerogativa riguardante la preparazione di un atto delegato sulla base dei dati sottoposti dagli Stati membri.

1.1.2. Vantaggi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE

Oltre a tutti i vantaggi offerti dalle opzioni semplificate in materia di costi (cfr. Guida alle opzioni semplificate in materia di costi⁽²⁾ sezione 1.2.2.), l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE:

- consente di applicare le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari a più operazioni (anche a quelle oggetto di appalti pubblici al 100% o ai progetti oggetto di appalti pubblici al 100% e che rientrano in una diversa operazione);
- riduce la portata del controllo e dell'audit, limitandoli all'attività/all'output/ai risultati sulla base dei quali sono stati calcolati le tabelle standard di costi unitari o l'importo forfettario;
- consente agli Stati membri di continuare ad applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni (se le opzioni semplificate in materia di costi riguardano la spesa totale dell'operazione);
- garantisce che i servizi della Commissione non contestino la metodologia usata dagli Stati membri per il rimborso dei beneficiari nel caso di operazioni (o parti di esse) rientranti nel rimborso effettuato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE.

1.2. Quando ricorrere all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE

La Commissione può decidere di rimborsare la spesa sulla base dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, in particolare, quando:

- le operazioni sono standardizzate;
- le operazioni rappresentano un importo significativo del finanziamento nel periodo di programmazione (dato l'investimento necessario a definire le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari, l'importo di tutte le operazioni

⁽¹⁾ A livello di Stato membro può trattarsi dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione, in funzione delle disposizioni nazionali dello Stato membro stesso e dell'ambito di applicazione dell'atto delegato.

⁽²⁾ Disponibile all'indirizzo <http://www.ec.europa.eu/esf/sco>

dovrebbe raggiungere 1 milione EUR: tale importo non sarà comunque verificato ex post);

- un indicatore può essere facilmente definito e giustificato;
- i dati per definire il valore dell'indicatore sono disponibili;
- uno Stato membro intende usare le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari per operazioni oggetto di appalto pubblico;

- l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE può essere applicato a tutti i costi ammissibili dell'operazione (preferibilmente).

Si noti che gli Stati membri possono beneficiare dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE anche se la legislazione nazionale/regionale non prevede l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nel rapporto tra l'autorità di gestione e i beneficiari.

1.3. Differenze fondamentali tra l'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni e l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE⁽³⁾

	Opzioni semplificate in materia di costi usate nel quadro dell'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni	Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE (se l'opzione semplificata in materia di costi riguarda tutti i costi dell'operazione ed è un valore di riferimento)
Tipi di opzioni semplificate in materia di costi	Finanziamento a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari e importi forfettari. Gli importi forfettari non sono superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico.	Tabelle standard di costi unitari e importi forfettari. Nessun limite per gli importi forfettari.
Ruolo della Commissione nella definizione delle opzioni semplificate in materia di costi e della metodologia	Le opzioni semplificate in materia di costi e la metodologia sono definite dagli Stati membri e la metodologia è oggetto di audit da parte della Commissione.	Le opzioni semplificate in materia di costi sono adottate dalla Commissione per mezzo di un atto delegato.
Metodologia consentita	Calcolo in base a un metodo giusto, equo e verificabile. Uso di regimi esistenti a livello dell'UE o nazionale per tipi analoghi di operazione e di beneficiario. Uso di tassi e metodologie stabiliti nei regolamenti (articolo 67, paragrafo 5 e articolo 68, del regolamento recante disposizioni comuni + articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento FSE).	I regolamenti non stabiliscono una metodologia specifica per la definizione delle opzioni semplificate in materia di costi in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1 del FSE. La Commissione userà tuttavia le metodologie stabilite all'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni.
Rimborso: • da parte della Commissione allo Stato membro • da parte dello Stato membro al beneficiario	I rimborsi effettuati dallo Stato membro al beneficiario e dalla Commissione allo Stato membro si basano sulle stesse opzioni semplificate in materia di costi (articolo 131, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni).	I rimborsi effettuati dalla Commissione allo Stato membro e dallo Stato membro al beneficiario possono avere una base diversa.
Possibilità di copertura delle operazioni/ dei progetti esclusivamente oggetto di appalti pubblici	No	Sì
Controllo e audit non riguardano...	<ul style="list-style-type: none"> • i costi reali (fatta eccezione per quelli usati come base per il calcolo del finanziamento a tasso forfettario). • la metodologia usata⁽⁴⁾ per calcolare le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari, se si tratta dei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, lettere b), c), d) ed e), del regolamento recante disposizioni comuni. 	<ul style="list-style-type: none"> • la metodologia usata per definire le opzioni semplificate in materia di costi; • le prassi contabili degli Stati membri e i flussi finanziari ai livelli inferiori rispetto al livello Stato membro (eccetto i casi descritti nella sezione 5.6.2, pagina 16 della presente guida).

⁽³⁾ Maggiori informazioni sui piani d'azione comuni si possono trovare nella guida ai piani d'azione comuni (cfr. *Guidance on Joint Action Plans* www.ec.europa.eu/esf/fsco).

⁽⁴⁾ In altre parole ciò significa che il controllo riguarderà la corretta applicazione della metodologia, ma non la metodologia stessa.

1.4. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE è un'opzione

Il rimborso sulla base delle tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti in un atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE è un'opzione offerta agli Stati membri. La Commissione può decidere di adottare un atto delegato in conformità di tale disposizione per dare un seguito ai dati sottoposti da uno Stato membro o da un'autorità di gestione che desiderino essere rimborsati sulla base del suddetto articolo.

Per consentire alla Commissione di valutare correttamente i dati da loro forniti, gli Stati membri devono anche specificare il modo in cui applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi sulla base dei dati presentati.

Se la Commissione decide di adottare un atto delegato sulla base dei dati presentati dallo Stato membro, spetta a tale Stato trovare i mezzi più opportuni per applicare le relative tabelle standard di costi unitari o gli importi forfettari.

Se le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari stabiliti in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE sono usati come "classiche" opzioni semplificate in materia di costi, ai sensi dell'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni (ossia se sono usate anche nel rapporto tra lo Stato membro e i beneficiari), lo Stato membro

dovrà stabilire le modalità di applicazione nelle norme nazionali/regionali sull'ammissibilità della spesa (cfr. sezione 1.6.4. della guida sulle opzioni semplificate in materia di costi).

L'atto delegato definirà la base del rimborso dei costi che lo Stato membro chiede alla Commissione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE. Gli audit finanziari sono volti pertanto esclusivamente a verificare se sono rispettate le condizioni per il rimborso da parte della Commissione sulla base di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE stabilisce inoltre che gli Stati membri possano applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni e che queste ultime non sono soggette ad audit.

In altre parole, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE ammette che vi siano differenze tra il rapporto della Commissione con lo Stato membro e il rapporto dello Stato membro con il beneficiario. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE può quindi disciplinare anche la spesa sostenuta durante le operazioni attuate esclusivamente mediante appalti pubblici, poiché detto articolo si applica al rapporto tra la Commissione e lo Stato membro a prescindere dalle modalità di rimborso dei costi più a valle nell'iter (dallo Stato membro al beneficiario). La portata dell'uso di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE è dunque più ampia rispetto a quella stabilita dall'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni.

2. PROCEDURA

2.1. Valutazione dei dati sottoposti dagli Stati membri all'esame della Commissione

Nella prospettiva di una decisione della Commissione in merito alla necessità di adottare o modificare un atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, gli Stati membri possono sottoporre all'esame della Commissione i loro dati. Tali dati devono, di preferenza, essere corredati di una valutazione eseguita dall'autorità di audit in modo tale che la Commissione possa, a sua volta, valutarli appieno.

Siccome le opzioni semplificate in materia di costi sono un elemento importante per garantire l'attuazione del FSE e la concentrazione sui risultati, gli Stati membri possono sottoporre i dati all'esame della Commissione in qualsiasi momento dell'anno. I dati di base vanno trasmessi alla Commissione per una loro valutazione, usando il modello di cui all'allegato I.

È importante che gli Stati membri sottopongano i loro dati alla Commissione al più presto possibile e che, prima di presentarli, avvino senza indugio colloqui informali con i servizi della Commissione.

Gli elementi seguenti potrebbero inoltre facilitare l'analisi dei dati da parte dei servizi della Commissione.

- Traduzione in inglese o in francese: se lo Stato membro trasmette i dati dettagliati solo nella propria lingua nazionale, i servizi della Commissione dovranno provvedere alla traduzione e ciò potrebbe ritardare notevolmente il processo di valutazione. È consigliabile quindi che gli Stati membri presentino i loro dati insieme a una traduzione in inglese o in francese.

- Qualità dei dati e capacità di risposta dello Stato membro: i servizi della Commissione dopo aver effettuato l'analisi dei dati potrebbero rivolgersi nuovamente allo Stato membro per ulteriori chiarimenti o spiegazioni su alcuni elementi. Poiché la richiesta non può essere trattata sinché non sia ritenuta accettabile, la qualità dei dati iniziali è essenziale per una rapida analisi.

2.2. Un'opzione semplificata in materia di costi stabilita nell'atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE non è un valore di riferimento ma una formula

I dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione per l'esame ai fini dell'adozione di un atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE devono assumere la forma di un valore di riferimento. È possibile tuttavia sottoporre all'esame della Commissione anche una formula per il calcolo di una tabella standard di costi unitari o di un importo forfettario.

Per i servizi della Commissione una formula potrebbe essere efficace nel definire un'opzione semplificata in materia di costi per un gruppo, in quanto capace di tradurre in un valore che esprime in modo più preciso la situazione specifica di ciascuna operazione. La Commissione tuttavia non darà seguito a una formula proposta che, per sua natura, riduca notevolmente la semplificazione che si ottiene usando valori di riferimento. Gli Stati membri, quando presentano la loro proposta, devono pertanto valutare attentamente se le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari concepiti in questo modo riducono effettivamente gli oneri amministrativi e il rischio di errori.

Esempio 1 — Operazione che usa una formula in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE

costi orari del personale =	stipendio lordo annuo x 1,2 (fattore di costi ammissibili non salariali del lavoro)
	1.643 ore x fattore di riduzione dell'orario di lavoro (se del caso)

Tale formula, se recepita nell'atto delegato, avrebbe il vantaggio di includere un fattore per i costi non salariali della manodopera (in questo caso 1,2) e il monte ore annuale (1 643 ore). All'autorità di gestione e all'autorità di certificazione resterebbe tuttavia ancora da verificare il salario lordo annuo e, pertanto, tale costo potrebbe essere sottoposto ad audit e gli auditor verificherebbero in tal caso anche se il lavoratore è stato assunto a tempo pieno o a tempo parziale e, nel secondo caso, se il monte ore è stato adeguato di conseguenza.

Se la spesa dell'operazione prevede costi diversi da quelli per il personale, occorrerà attenersi all'*Esempio 5 (sezione 5.6.2) - Operazione che, per individuare la spesa ammissibile, combina tabelle standard di costi unitari o importi forfettari convenuti, stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, con altre opzioni semplificate in materia di costi e con costi reali.*

Nel caso in cui il salario lordo annuo sia basato sui costi reali, la semplificazione ottenuta in questo esempio sarebbe minima e la metodologia dovrebbe essere riesaminata dallo Stato membro al momento in cui definisce il proprio sistema di opzioni semplificate in materia di costi poiché usando i costi reali per calcolare i salari lordi annuali il rischio di errore materiale aumenta.

La Commissione ritiene che la formula in questione potrebbe essere migliorata standardizzando il salario lordo annuo sulla base di tabelle salariali, il che potrebbe comportare la standardizzazione dei costi orari del personale, in funzione del livello di responsabilità.

2.3. Adozione dell'atto delegato

I servizi della Commissione possono valutare tutti i dati trasmessi dagli Stati membri, compresi gli indicatori proposti e la metodologia che illustra le cifre delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari e possono considerare se dare seguito o no a tali dati adottando o modificando un atto delegato.

Un'importante misura di semplificazione di tutte le tabelle standard di costi unitari e di tutti gli importi forfettari stabiliti nell'atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE sta nel fatto che i servizi della Commissione analizzeranno il metodo usato per calcolare ciascuna delle opzioni semplificate in materia di costi ex ante, nell'ambito della valutazione sull'adozione di un atto delegato, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri. Per questo motivo, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, comma 3, del regolamento FSE, l'audit sarà volto a verificare che le condizioni relative ai rimborsi definite nell'atto delegato siano state rispettate.

Qualora decida di adottare un atto delegato, la Commissione deve innanzitutto consultare gli esperti degli Stati membri per predisporre l'atto, organizzando almeno una riunione del gruppo di esperti durante la quale possa essere discusso il progetto di atto. La Commissione adotterà poi un atto delegato, che può assumere la forma di un regolamento e lo trasmetterà al Consiglio e al Parlamento europeo.

2.4. Entrata in vigore

L'atto delegato adottato dalla Commissione entra in vigore se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.4.1. Dichiarazioni di spesa in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE

Gli Stati membri potranno presentare domande di rimborso sulla base delle opzioni semplificate in materia di costi a partire dall'entrata in vigore dell'atto. Le domande di rimborso presentate in conformità dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE possono includere la spesa connessa alle operazioni eseguite tra il 1° gennaio 2014 e il

31 dicembre 2023 (1° gennaio 2014 a norma dell'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento recante disposizioni comuni o 1° settembre 2013 a norma dell'articolo 65, paragrafo 4 del medesimo regolamento per le operazioni a titolo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile).

Se gli Stati membri agiscono in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE possono includere nelle domande di rimborso la spesa connessa ad azioni attuate prima dell'entrata in vigore dell'atto delegato, se l'attuazione è avvenuta durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafi 4 o 5. A determinate condizioni è possibile includere la spesa già presentata alla Commissione per il rimborso basato sui costi effettivamente sostenuti e pagati e/o su una delle opzioni semplificate in materia di costi previste all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento recante disposizioni comuni. In questo caso, la spesa oggetto della domanda presentata in precedenza deve essere annullata e va presentata la spesa rivista. Ciò è possibile solo se:

- la spesa rientra nel campo di applicazione dell'atto delegato in vigore;
- la spesa è annullata e nuovamente iscritta nella contabilità dell'autorità di certificazione giustificando l'operazione con l'esistenza di una nuova base giuridica per la dichiarazione (entrata in vigore dell'atto delegato);
- la spesa è rettificata e presentata con una nuova domanda di rimborso prima della presentazione della domanda finale di un pagamento intermedio per il corrispondente periodo contabile, in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni.

Poiché la spesa oggetto di una domanda già presentata alla Commissione può essere rettificata solo secondo rigorose condizioni, gli Stati membri possono decidere di attendere che l'atto delegato entri in vigore in modo da poter essere rimborsati sulla base delle opzioni semplificate in materia di costi. Come regola generale le domande di rimborso presentate alla Commissione devono includere tutti gli importi iscritti nella contabilità dell'autorità di certificazione nel corso del periodo contabile corrispondente (articolo 135, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni) L'autorità di certificazione può tuttavia includere importi iscritti nel proprio sistema contabile, in una domanda di rimborso presentata nel successivo periodo contabile se un atto delegato relativo a tale spesa è appena entrato in vigore (articolo 135, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento recante disposizioni comuni). L'autorità di gestione dovrebbe tuttavia poter prevedere tale situazione dato che è necessaria una giustificazione adeguata da parte del beneficiario.

2.4.2. Applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi predisposte nei dati la cui idoneità all'inserimento in un atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE è ancora all'esame della Commissione

Gli Stati membri possono presentare domande di rimborso in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento FSE dal momento in cui l'atto delegato entra in vigore. Fino ad allora, gli Stati membri che hanno sottoposto i dati all'esame della Commissione e che desiderano essere rimborsati sulla base delle opzioni semplificate in materia di costi prefigurate in tali dati, in conformità dell'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni, devono applicare le stesse opzioni semplificate in materia di costi ai beneficiari. Ciò consente allo Stato membro di presentare alla Commissione domande di rimborso basate su tali opzioni semplificate in materia di costi (articolo 131, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni) Tuttavia, poiché la base giuridica che consente di includere tali importi nella domanda di rimborso è differente (articolo 67, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni invece dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE), anche le condizioni alle quali essa è soggetta sono differenti.

In particolare è opportuno considerare le seguenti condizioni:

- stante il fatto che la base giuridica è costituita dall'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni, le eccezioni (vantaggi) previste quando si usano le tabelle

standard di costi unitari o gli importi forfettari in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE non si applicano (per esempio considerando esclusivamente le operazioni oggetto di appalti pubblici, non vi sono limiti per gli importi forfettari);

- gli importi dichiarati dal beneficiario sotto forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari devono corrispondere a quelli dichiarati alla Commissione dall'autorità di certificazione (articolo 131, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni).

Tale situazione rappresenta un rischio per gli Stati membri nel caso in cui la Commissione decida di non accogliere pienamente i dati sottoposti dallo Stato membro, oppure se le tabelle standard di costi unitari o gli importi forfettari inclusi nell'atto delegato che entra in vigore sono diversi da quelli proposti. Ciò potrebbe accadere, per esempio, se la Commissione individua nella metodologia proposta dallo Stato membro un problema che pregiudica la metodologia usata a livello del beneficiario. Tale situazione potrebbe avere due conseguenze:

- potrebbe essere necessario rettificare le domande di rimborso già presentate sulla base delle opzioni semplificate in materia di costi e lo Stato membro potrebbe includere la spesa in richieste di pagamento successive basate sulle opzioni semplificate in materia di costi stabilite nell'atto delegato (articolo 137, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni);
- potrebbe essere necessario recuperare parte delle spese rimborsate ai beneficiari (articolo 143, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni).

3. TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI E IMPORTI FORFETTARI ADOTTATI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO FSE

3.1. Disposizioni generali

Le disposizioni generali relative alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari si applicano alle opzioni semplificate in materia di costi adottate in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE. Per ulteriori dettagli si rimanda alla guida sulle opzioni semplificate in materia di costi.

3.2. Specificità degli importi forfettari

In conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, il massimale pari a 100 000 EUR di contributi pubblici per gli importi forfettari non è applicabile.

4. DEFINIZIONE DI TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI E DI IMPORTI FORFETTARI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO FSE

4.1. Metodologie applicabili

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE rappresenta un'ulteriore opzione rispetto a quelle stabilite all'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni. La Commissione può decidere tuttavia di usare una delle metodologie stabilite all'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni per definire le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE.

- Tra le diverse metodologie figurano le seguenti:
- articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento recante disposizioni comuni – un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- articolo 67, paragrafo 5, lettera b), del regolamento recante disposizioni comuni – metodologie usate nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
- articolo 67, paragrafo 5, lettera c), del regolamento recante disposizioni comuni – metodologie finanziate esclusivamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- articolo 67, paragrafo 5, lettera d), del regolamento recante disposizioni comuni – metodologie previste dal regolamento recante disposizioni comuni e dal regolamento FSE, ossia:
 - ▶ articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento recante disposizioni comuni – tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale per finanziare costi indiretti;
 - ▶ articolo 68, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni – possibilità di dividere per 1 720 i più

recenti costi annui lordi per l'impiego documentati ai fini del calcolo dei costi per il personale;

- ▶ articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FSE – possibilità di usare un tasso forfettario fino al 40% delle spese dirette per il personale ammissibili per coprire i restanti costi di un'operazione;
- ▶ articolo 14, paragrafo 3, del regolamento FSE – possibilità di usare un progetto di bilancio.

Per maggiori informazioni sui tassi e le metodologie summenzionate si rimanda alla guida sulle opzioni semplificate in materia di costi.

4.2. Aggiornamento delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari

La Commissione può decidere di stabilire nell'atto delegato una metodologia per aggiornare automaticamente la tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario (per esempio in base all'inflazione o all'indice di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni). Spetta in seguito allo Stato membro aggiornare la tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario secondo questa metodologia, senza necessità di modificare l'atto delegato.

Se occorre aggiornare la tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario, ma la metodologia stabilita nell'atto delegato non lo prevede, lo Stato membro può eventualmente proporre alla Commissione di prendere in considerazione una modifica dell'atto delegato.

5. CONSEGUENZE PER IL SISTEMA DI GESTIONE E DI CONTROLLO

5.1. Applicabilità dei principi generali

Analogamente a quanto accade nel caso dell'uso delle opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni, anche l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi definite in un atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, non esime uno Stato membro dall'obbligo di osservare pienamente tutte le norme nazionali e dell'Unione applicabili, per esempio quelle relative alla pubblicità, agli appalti pubblici, alle pari opportunità, agli aiuti di Stato e così via. Per maggiori informazioni si rimanda alla guida sulle opzioni semplificate in materia di costi.

Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici rappresentano un caso specifico. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE può essere applicato alle operazioni oggetto di appalti pubblici al 100%, quindi una violazione delle procedure di aggiudicazione potrebbe dar luogo a una rettifica finanziaria applicata sulla base del valore della tabella standard di costi unitari o dell'importo forfettario usati come base per i rimborsi effettuati tra la Commissione e l'autorità di gestione.

5.2. Uso di finanziamenti incrociati e articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE

La Commissione non autorizza l'uso del finanziamento incrociato della spesa in virtù dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE.

5.3. Rapporti tra Stato membro e beneficiario

Gli Stati membri, quando presentano i dati all'esame della Commissione affinché quest'ultima consideri se adottare o no un atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, dispongono di varie opzioni per decidere le loro tabelle standard di costi unitari e i loro importi forfettari.

5.3.1. ... l'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE riguarda la spesa totale sostenuta nell'ambito di un'operazione

Lo Stato membro come prima opzione ha la possibilità di decidere una tabella standard di costi unitari o un importo forfettario riguardanti tutti i costi ammissibili di un'operazione.

In tal caso la dichiarazione dello Stato membro alla Commissione si baserà su un indicatore stabilito nell'atto delegato.

Il quarto comma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE ammette un'eccezione quando stabilisce che "lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni". Tale eccezione consente agli Stati membri di certificare la spesa indipendentemente dal rapporto con i beneficiari.

Grazie a tale eccezione, lo Stato membro è libero di scegliere tra quattro opzioni per rimborsare il beneficiario:

1. usare la stessa tabella standard di costi unitari o lo stesso importo forfettario stabiliti nell'atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE;
2. usare un'altra opzione semplificata in materia di costi;
3. usare i costi reali;
4. ricorrere a una combinazione dei punti ii) e iii) qualora non vi sia doppia dichiarazione.

I servizi della Commissione consigliano agli Stati membri l'opzione i) in quanto:

- consente al beneficiario di usare anche la semplificazione introdotta dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE;
- garantisce che il beneficiario fornisca adeguate giustificazioni del pagamento in base alla tabella standard di costi unitari o all'importo forfettario di cui all'atto delegato in quanto il suo rimborso si baserà sugli stessi criteri di quelli usati fra lo Stato membro e la Commissione;
- evita il doppio monitoraggio dei flussi di spesa (spesa dichiarate alla Commissione e spesa considerata per il pagamento al beneficiario).

Esempio 2 — Base per il rimborso connesso a un'operazione i cui costi ammissibili sono calcolati secondo una tabella standard di costi unitari stabilita in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE

Commissione ↑ Stato membro	Atto delegato: EUR 700/studente che completa una formazione
	La richiesta di rimborso alla Commissione si baserà su un indicatore stabilito nell'atto delegato.
Stato membro ↓ Beneficiario	Lo Stato membro ha quattro opzioni per rimborsare il beneficiario: <ul style="list-style-type: none"> • opzione 1: al beneficiario si applica la tabella standard di costi unitari (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE) • opzione 2: al beneficiario si applicano i costi reali • opzione 3: al beneficiario si applica un altro sistema di opzioni semplificate in materia di costi • opzione 4: al beneficiario si applica una combinazione di costi reali e opzioni semplificate in materia di costi

5.3.2. ... l'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE riguarda solo una parte della spesa sostenuta nell'ambito di un'operazione

Lo Stato membro potrebbe anche combinare la tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario stabiliti nell'atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE con:

1. altri costi dichiarati in base ai costi reali; e/o
2. altri costi dichiarati in base alle opzioni semplificate in materia di costi "classiche" (articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni).

I servizi della Commissione, nell'intento di garantire una pista di controllo adeguata e coerente riguardante la parte dell'operazione che non fa riferimento alla tabella standard di costi unitari o all'importo forfettario stabiliti nell'atto delegato in conformità

dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, ritengono che, nel caso di questo tipo di combinazione, l'applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, non sia giustificata, in quanto sarebbe in contrasto con il carattere eccezionale dei vantaggi ivi concessi. I servizi della Commissione perciò non consentiranno l'applicazione di pratiche finanziarie incoerenti tra la Commissione e lo Stato membro e tra lo Stato membro e il beneficiario. Ciò significa anche che, in tale situazione, l'audit finanziario non si limiterà al livello dello Stato membro, ma si addenterà fino al livello del beneficiario.

Pertanto, se una tabella standard di costi unitari o un importo forfettario stabiliti in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE non riguardano tutti i costi ammissibili dichiarati di un'operazione, detta tabella o detto importo devono essere usati analogamente alla tabella standard di costi unitari o agli importi forfettari "classici" di cui all'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni.

Esempio 3 — Base per il rimborso connesso a un'operazione i cui costi ammissibili sono parzialmente coperti da una tabella standard di costi unitari stabilita in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE

Commissione ↑ Stato membro	La richiesta di rimborso presentata alla Commissione comprende: <ul style="list-style-type: none"> • costi diretti dell'operazione relativi al personale, in base all'indicatore stabilito nell'atto delegato, per esempio 20 EUR/ora; • altri costi diretti dell'operazione, dichiarati in base a costi reali; • costi indiretti, dichiarati su base forfettaria.
Stato membro ↓ Beneficiario	Lo Stato membro deve <u>applicare la stessa metodologia</u> : <ul style="list-style-type: none"> • i costi diretti dell'operazione per il personale vanno calcolati in base all'indicatore stabilito nell'atto delegato, per esempio 20 EUR/ora; • gli altri costi diretti dell'operazione vanno dichiarati in base a costi reali; • i costi indiretti vanno dichiarati su base forfettaria.

5.4. Risorse per le operazioni che usano le opzioni semplificate in materia di costi stabilite in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE

5.4.1. La tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario stabiliti nell'atto delegato riguardano la spesa ammissibile totale di un'operazione

Se la tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario stabiliti nell'atto delegato riguardano la spesa ammissibile totale di un'operazione,

- l'importo calcolato in base alla tabella standard di costi unitari o all'importo forfettario deve essere considerato sia come finanziamento pubblico versato ai beneficiari sia come spesa totale dichiarata alla Commissione.

Pertanto:

- le eventuali entrate generate da un determinato tipo di operazione devono essere prese in considerazione al momento di stabilire la metodologia da usare, ma non saranno verificate a livello operativo;
- il finanziamento pubblico versato ai beneficiari non sarà oggetto di audit.

5.4.2. La tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario stabiliti nell'atto delegato riguardano solo parte della spesa ammissibile di un'operazione

Se la tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario stabiliti nell'atto delegato riguardano solo una parte della spesa ammissibile dell'operazione, i costi ammissibili rimanenti dell'operazione sono calcolati in conformità dell'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni. Per quanto riguarda questo tipo di combinazione, l'applicazione del terzo e quarto comma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE non è giustificata. Ne consegue che, se la spesa ammissibile è calcolata sulla base di una delle opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo 67, del regolamento recante disposizioni comuni, si applicano i principi generali relativi alle risorse per un'operazione che usa opzioni semplificate in materia di costi come descritto nella guida alle opzioni semplificate in materia di costi.

5.5. Osservazioni generali sull'audit di opzioni semplificate in materia di costi stabilite in un atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE

La spesa sostenuta nell'ambito di operazioni che usano le tabelle standard di costi unitari o gli importi forfettari stabiliti nell'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE sarà rimborsata in base a tale tabella standard di costi unitari o tale importo forfettario. La tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario dovranno essere giustificati avvalendosi di dati pertinenti al rimborso. Pertanto i sistemi attuati dagli Stati membri per raccogliere e memorizzare i dati di output e di risultato devono essere solidi e attendibili⁽⁵⁾. La pista di controllo si baserà sui dati raccolti, quindi le eventuali carenze (ad esempio dati mancanti o interpretazioni divergenti di un indicatore) potrebbero dar luogo a rettifiche finanziarie. Un sistema di monitoraggio attendibile è assolutamente essenziale poiché il punto focale della gestione e del controllo non è più l'ammontare speso, ma il risultato conseguito.

Per evitare possibili malintesi che causano errori, tutte le parti interessate devono operare in stretta collaborazione nell'ottica di tale radicale cambiamento. Ad esempio, le parti interessate devono giungere a una chiara, inequivocabile ed incontestabile visione comune di tutti gli aspetti della tabella standard di costi unitari e degli indicatori relativi all'importo forfettario stabiliti nell'atto delegato per il rimborso della spesa sostenuta nell'ambito dell'operazione. Il raggiungimento più rapido possibile di una visione comune tra coloro che partecipano alla definizione di ciascun indicatore nel processo di fissazione delle opzioni semplificate in materia di costi contribuirà a conseguire l'obiettivo.

Per maggiori informazioni sull'approccio di audit e di controllo alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari si rimanda al capitolo 6 della guida sulle opzioni semplificate in materia di costi.

5.6. Approccio di audit e di controllo in funzione dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE

5.6.1. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE riguarda la spesa totale sostenuta nell'ambito di un'operazione

Se lo Stato membro desidera avvalersi pienamente delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, i dati presentati alla Commissione affinché valuti se adottare o no un atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, devono riguardare la spesa ammissibile totale di un'operazione.

⁽⁵⁾ La tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE potrebbero anche basarsi sul processo. Questa opzione non è la migliore perché manca l'orientamento ai risultati. Inoltre presenta lo svantaggio di dipendere spesso da una pista di controllo più complessa (per esempio schede di presenza).

Esempio 4 — Operazione in cui tutti i costi ammissibili sono disciplinati dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE

Spesa ammissibile totale = tabella standard di costi unitari stabilita nell'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE			
Commissione ↑ Stato membro	Atto delegato: 700 EUR /studente che completa una formazione		
	700 EUR x 50 studenti che completano la formazione = 35 000 EUR		
Stato membro ↓ Beneficiario	<i>Opzione 1: al beneficiari si applica il medesimo costo unitario</i>	<i>Opzione 2: beneficiario si applicano i costi reali</i>	<i>Opzione 3: al beneficiario si applica un altro sistema di opzioni semplificate in materia di costi</i>
	700 EUR x 50 studenti che completano la formazione = 35 000 EUR	Fatture/fogli paga ecc. = 36 000 EUR	Importo forfettario di 35 500 EUR se almeno 45 studenti completano la formazione = 35 500 EUR

Nell'esempio 4, se la Commissione o l'autorità di audit svolgono un audit, il controllo finanziario cesserà dopo la verifica delle condizioni per il rimborso in base alla tabella standard di costi unitari (numero di studenti che completano la formazione, ammissibilità dello studente...). I controlli si concentreranno pertanto sul rispetto dei termini stabiliti nell'atto delegato.

La Commissione e l'autorità di audit potranno comunque effettuare controlli a livello del beneficiario per quanto riguarda gli aspetti non connessi alle prassi contabili (ad esempio, ammissibilità dei partecipanti, assenza di doppia dichiarazione, prova di completamento del corso da parte del

partecipante, rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale relativa alla sua applicazione ecc.).

È inoltre possibile che sia svolto un audit sull'applicazione dei principi generali (per maggiori informazioni si rimanda alla guida sulle opzioni semplificate in materia di costi).

In ogni caso, la potenziale differenza tra le basi per il rimborso da parte della Commissione all'autorità di gestione e da parte dell'autorità di gestione al beneficiario (cfr. l'opzione 2 e 3 dell'esempio 4 — Operazione in cui tutti i costi ammissibili sono disciplinati dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE) non sarà oggetto di audit.

5.6.2. L'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE riguarda solo una parte della spesa dell'operazione

Uno Stato membro può proporre alla Commissione di stabilire nell'atto delegato che le tabelle standard di costi unitari o gli importi forfettari riguardino solo una parte della spesa totale di un'operazione. Qualora la Commissione decida di accogliere tale proposta nell'atto delegato e qualora lo Stato membro desideri poi combinare l'opzione semplificata in materia di costi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE con le opzioni semplificate in materia di costi "classiche" e/o i costi reali, tale Stato membro dovrà usare la tabella standard di costi unitari o l'importo forfettario come opzione

semplificata in materia di costi "classica" ai sensi dell'articolo 67, del regolamento.

Per garantire un'adeguata pista di controllo, se queste opzioni sono combinate, lo Stato membro non potrà applicare le proprie prassi contabili a sostegno dell'operazione (cfr. l'esempio seguente). Ciò significa che gli auditor, quando svolgeranno l'audit dell'operazione, applicheranno le stesse procedure descritte nella guida generale sulle opzioni semplificate in materia di costi (cfr. sezione 6.5 della guida sulle opzioni semplificate in materia di costi). Solo la metodologia usata per calcolare le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari stabiliti nell'atto delegato non sarà oggetto di audit.

È bene che le autorità di gestione considerino il fatto che questa combinazione riduce la semplificazione offerta dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE.

Esempio 5 — Operazione che, per individuare la spesa ammissibile, combina tabelle standard di costi unitari o importi forfettari accettati, stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, con altre opzioni semplificate in materia di costi e con costi reali.

Metodologia usata in considerazione delle diverse categorie di costi in una operazione	Tabella standard di costi unitari stabilita nell'atto delegato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE	Costi reali Articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento recante disposizioni comuni	Finanziamento forfettario Articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento recante disposizioni comuni
Spesa di una operazione =	Atto delegato: costi diretti per il personale = 10 EUR/ora	Costi diretti diversi dai costi per il personale	Costi indiretti 15% x costi diretti per il personale
Commissione ↑ Stato membro	10 EUR x 120 ore = 1 200 EUR	800 EUR	15% x 1 200 EUR = 180 EUR
Stato membro ↓ Beneficiario	10 EUR x 120 ore = 1 200 EUR	800 EUR	15% x 1 200 EUR = 180 EUR

ANNEX 1: TEMPLATE FOR SUBMITTING DATA FOR THE CONSIDERATION OF THE COMMISSION⁽⁶⁾

A. Contact details: The Managing Authority (MA) responsible for submitting the data and for contacting the Commission (to be filled in by the MA)

A.1. Name	
A.2. Address	
A.3. Name of contact person	
A.4. Position of contact person	
A.5. Telephone	
A.6. Email	

The authority submitting the data for consideration of the Commission should be the one designated under Article 123(1) CPR. If the request covers several operational programmes, the authority should be entitled to act on behalf of all Managing Authorities involved.

B. Main elements to be included in the Commission's delegated act

B1. Member State	
------------------	--

⁽⁶⁾ Available in electronic format: <http://ec.europa.eu/esf/sco>

B2. Summary of the main elements included in the delegated act

Operational programme	Priority axis	Fund	Category of region	Estimated proportion of the total EwSF financial allocation to which the SCO will be applied in % (estimate)	Types of operation		Corresponding indicator names		Unit of measurement for the indicator	Type (standard scale of unit costs or lump sum)	Free field (if applicable, description of the standard scale of unit costs or lump sum, and the formula for calculating it if it is not a set value)	Corresponding standard scales of unit costs or lump sums (in national currency)
					Code	Description	Code	Description				
CCI code	1	IEJ ESF	Less developed	20 %	1	IT training	Code	Description	Number of participants who received a training certification	standard scale of unit costs	Region 1	100
							1.1	Number of participants who complete the IT training				
CCI code	2	ESF	More developed	15 %	1	IT training	Code	Description	Number of participants who received a training certification	standard scale of unit costs	Region 2	200
							1.1	Number of participants who complete the IT training				

C. Details by type of operation (to be completed for every type of operation)

Did the Managing Authority receive support from an external company to set out the simplified costs below? (If so, please specify which external company.)

Types of operation	
1.1. Description of the operation type	
1.2 OPs / priority axes concerned	
1.3 Indicator name ⁽⁷⁾	
1.4 Indicator definition	
1.5 Unit of measurement for indicator	
1.6 Standard scale of unit cost or lump sum	
1.7 Amount (in national currency)	
1.8 Adjustment(s) method	
1.9 Arrangements to ensure the quality, collection and storage of data on achievements. Please list the body(ies) responsible for these arrangements, and set out how they will ensure the quality of data collected (guidance, training, etc.), the frequency of data collection, and where the data will be stored	
1.10 Verification of data (who will verify the nature of the supporting documents, frequency of verification, method of verification): <ul style="list-style-type: none"> • verification of units attained • verification of the quality level attained 	
1.11 Possible perverse incentives or problems caused by this indicator, how they could be mitigated, and the estimated level of risk	
1.12 Amounts expected to be reimbursed for operations where the standard scale of unit costs or lump sum will be applied (in euros)	[> EUR 1 million]
1.13 Arrangement to ensure fair application	<i>Please explain how the system will be introduced and applied in order to ensure that it is applied transparently and fairly.</i>

⁽⁷⁾ Several complementary indicators (for instance one output indicator and one result indicator) are possible for one type of operation. In these cases, fields 1.3 to 1.11 should be filled in for each indicator.

Annex to the template: Calculation of the standard scale of unit costs and lump sums

Annex 1.

Source of data used to calculate the standard scale of unit costs and lump sum (who produced, collected and recorded the data; where the data are stored; cut-off dates; validation, etc.):

Annex 2.

Please specify why the proposed method and calculation is relevant to the type of operation:

Annex 3.

Please specify how the calculations were made, in particular including any assumptions made in terms of quality or quantities. Where relevant, statistical evidence and benchmarks should be used and attached to this annex in a format that is usable by the Commission (e.g. Excel and not PDF).

Annex 4.

Where relevant, please explain:

- how revenue has been / will be taken into account;

- how you have ensured that only eligible expenditure was included in the standard scale of unit cost or the lump sum;

- whether the support of an external contractor was used in filling in this template and its contents and, if so, which one.

Annex 5.

Optional assessment by the audit authority(ies) of the calculation method (fair, equitable and verifiable) and the arrangements to ensure the verification, quality, collection and storage of data:

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia:
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm),
chiamando il numero 0080067891011 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(* Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

GUIDA ALLE TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI E AGLI IMPORTI FORFETTARI ADOTTATI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 1304/2013 – FONDO SOCIALE EUROPEO

La guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento del FSE fornisce informazioni di base su questo nuovo tipo di opzioni semplificate in materia di costi ed evidenzia i vantaggi di questo articolo, nonché i casi in cui può essere impiegato. Essa esamina inoltre le conseguenze relative al sistema di gestione e di controllo in uso, comprese la procedura valutazione dei dati trasmessi dagli Stati membri, le procedure di audit e le relazioni tra i beneficiari e gli Stati membri.

Puoi scaricare le nostre pubblicazioni o abbonarti gratis su
<http://ec.europa.eu/social/publications>

Se desideri essere regolarmente aggiornato sulla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, iscriviti su <http://ec.europa.eu/social/e-newsletter> per ricevere la newsletter digitale gratuita dell'Europa sociale

<http://ec.europa.eu/social/>



<https://www.facebook.com/socialeurope>



https://twitter.com/EU_Social

